



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 57

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D.Lgs n. 118/2011 – Armonizzazione contabile – Rinvio al 2016 adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale.

L'anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore 19,30 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
MASSAROTTI Diego	x	
ALBERTI Alfredo	x	
	3	

Assiste il Segretario Comunale Dr.Michele Regis Milano;

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PRATO SESIA

Oggetto: D.Lgs n. 118/2011 – Armonizzazione contabile – Rinvio al 2016 adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale

PARERI

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 31.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

Il Responsabile del settore interessato

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Prato Sesia, 31.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Paesanti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n. 118/2011, come modificato con D.Lgs. n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 1.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 3, comma 12, del citato D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale "*L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016*";

Richiamato inoltre l'art. 11 bis, comma 4, del citato D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale "*Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016*";

Dato atto che il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

Considerato che:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali: le criticità emerse durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D.Lgs. n. 118/2011.

- nel D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:

1) Art. 150 (Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile): "L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118."

2) Art. 151 (Principi generali):

"1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... (omissis)."

Le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, D.Lgs. n. 118/2011 nonché quello ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, D.Lgs. n. 118/2011).

Una delle "novità" introdotte dal Legislatore dell'armonizzazione consiste nell'introduzione dell'informativa contabile consolidata rappresentata dal Rendiconto Consolidato e dal Bilancio Consolidato.

L'art. 80, D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le disposizioni del Titolo I, III, IV, e V del D.Lgs. n. 118/2011 - ove non diversamente previsto - si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi)".

Il D.Lgs. n. 118/2011 e smi ha previsto per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2 del Decreto medesimo (Regioni e degli Enti Locali):

- a) l'adozione del medesimo schema di Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati (art. 11) sulla base dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al Decreto;
- b) le modalità ed i criteri cui far riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11-bis);
- c) il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo (art. 11-bis);
- d) la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato eccezion fatta per gli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis);
- e) l'approvazione del Bilancio Consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo (art. 18);

Per gli Enti Locali il nuovo art. 233-bis del Tuel (introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014) prevede che:

- il Bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

Pertanto, dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118/2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue che:

- a) **gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti** possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);
- b) **le Amministrazioni Pubbliche rappresentate dalle Regioni e dagli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti** possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2016 da redigere entro il 30 settembre 2017 (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118 del 2011);
- c) **le Amministrazioni Pubbliche (Regioni e dagli Enti Locali) che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014** adottano il Bilancio Consolidato all'esercizio 2014 da redigere entro il 30 settembre 2015 (RGS Arconet e art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011).

Il Bilancio Consolidato, composto dal solo Conto Economico e Stato Patrimoniale, è disciplinato dagli articoli dall'11-bis all'11-quinques, D.Lgs. n. 118/2011 (per gli Enti Locali dall'art. 233-bis del Tuel): rappresenta contabilmente la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta nell'anno di riferimento dall'Ente capogruppo e dagli Enti e Società che controlla o partecipa.

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto rinviare al 2016:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l.;
con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di rinviare al 2016, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;

di rinviare al 2017 l'adozione del bilancio consolidato.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 19.08.2015 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, 19.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Michele Regis Milano

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 19.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Michele Regis Milano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:

- la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
